

Edizione di lunedì 6 ottobre 2014

EDITORIALI

[Ma siamo sicuri che così le imprese ripartono?](#)

di Sergio Pellegrino

IMU E TRIBUTI LOCALI

[Coltivatori diretti e IAP pagano la TASI sulle aree in affitto](#)

di Fabio Garrini

CRISI D'IMPRESA

[Revocatoria fallimentare e cessione di immobili](#)

di Luigi Ferrajoli

RISCOSSIONE

[Notifica cartelle di pagamento: occhio alla pec!](#)

di Massimo Conigliaro

IMPOSTE INDIRETTE

[Cessione d'azienda con immobili strumentali](#)

di Sandro Cerato

ORGANIZZAZIONE STUDIO

[Inizia finalmente l'Attractive Tour 2014](#)

di Michele D'Agnolo

EDITORIALI

Ma siamo sicuri che così le imprese ripartono?

di **Sergio Pellegrino**

Nel corso degli ultimi anni molti dei provvedimenti emanati dai diversi Governi che si sono succeduti si sono dati

nomi impegnativi: abbiamo avuto così diversi

decreti crescita,

semplificazioni,

competitività, per arrivare fino ai

Salva Italia o agli

Sblocca Italia.

Penso sia sotto gli occhi di tutti il fatto che i

risultati raggiunti non sono stati in linea con le

promesse insite nella scelta di queste denominazioni, tant'è che il suggerimento che vorremmo dare all'attuale Governo, innamorato del

marketing più dei precedenti, è di lasciare il prossimo decreto senza un appellativo "buono" per i giornali ... vuoi mai che non siano quelli a portare sfortuna.

Cercando di fare ordine nei decreti che si sono succeduti in questi mesi, mi colpisce il fatto che vi sono dei provvedimenti che si prefiggono di rilanciare la crescita togliendo

lacci e laccioli al sistema, ma che, nella migliore ipotesi, denotano una

grande dose di improvvisazione, oppure, a voler pensare male, rappresentano

fumo negli occhi di un'opinione pubblica sempre più stordita e rassegnata.

E se siamo da sempre abituati a convivere con il

caos che governa il

nostro sistema tributario e le scelte, troppo velocemente "reversibili" del legislatore, fa impressione vedere come anche il

diritto societario ormai sia lasciato alla mercé di modifiche improvvise e non sempre abbastanza "ragionate".

Partiamo dalle cose inutili, almeno apparentemente, ma che non fanno gran danno.

È questo il caso, mi sembra, dell'intervento contenuto nel

c.d. decreto competitività (

pardon, per essere coerenti chiamiamolo correttamente D.L. 91/2014), che interviene sulle

procedure di iscrizione degli atti al Registro delle imprese, prevedendo che, quando l'iscrizione è richiesta sulla base di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata, il conservatore

del registro deve procedere all'iscrizione immediata dell'atto.

L'obiettivo dichiarato dalla norma è di
“*facilitare e accelerare ulteriormente le procedure finalizzate all'avvio delle attività economiche*”,
come se i pochi giorni di attesa dell'iscrizione dell'atto al registro fossero decisivi in tal senso.

Si potrebbe obiettare che è comunque un miglioramento, ma poi, dalla
[circolare del Mise del 19 settembre](#), emerge invece che così non è e si crea soltanto ulteriore
confusione.

*“Allo stato attuale, pertanto, la scrivente non può fare a meno di osservare che dare seguito immediatamente all'iscrizione delle istanze basate su atto pubblico o scrittura privata nei casi in cui l'impresa sia venuta meno all'obbligo di comunicazione della pec significherebbe mortificare in parte il carattere di essenzialità della pec in una fase nella quale si assiste, invece, ad un programma di sua piena valorizzazione. La scelta contraria, invece, ne rafforzerebbe la funzione nell'ambito dei rapporti fra imprese e Pubblica Amministrazione. In questo **momento storico-economico** (!) sembra opportuno prediligere ed incentivare ogni strumento di semplificazione nei rapporti fra imprese e P.A. anche attraverso l'imposizione di un onere (munirsi della pec) che non è da considerarsi un aggravio per l'imprenditore ma una corsia di comunicazione obbligatoria che non può non rivelarsi favorevole per il mondo imprenditoriale”.*

Leggere su un documento del Ministero interessato (ma nessuno li aveva avvisati?) analisi di questo tipo da un lato è mortificante (perché si capisce che l'intervento non serve a nulla), dall'altro fa sorridere quando si scomoda il “*momento storico-economico*” per avvalorare la “supremazia” della pec.

Venendo alle cose “serie”, sembra che negli ultimi anni il rilancio dell'economia passi necessariamente attraverso

due direttrici:

la riduzione del capitale sociale minimo delle società e il “ridimensionamento” dei controlli nelle srl.

Fra 2012 e 2013 la disciplina delle srl è stata modificata per ben

5 volte in questo senso, fino a portarci ad avere

srl ordinarie “vecchio stampo” (con capitale sociale almeno pari a 10.000 euro e versato nella misura minima di 2.500 euro),

srl ordinarie “light” (con capitale a partire da 1 euro, ma ... interamente versato) e

srl semplificate (che, se si riuscissero a fare, avrebbero almeno il vantaggio di non determinare oneri notarili in capo ai costituenti).

Con il D.L. 91/2014 il legislatore interviene anche sulla disciplina delle

spa, riducendo il

capitale sociale minimo a 50.000 euro.

La cosa avrebbe determinato il “rischio” di un

incremento del numero di srl obbligate a dotarsi di un organo di controllo, atteso il collegamento in tal senso esistente nell’articolo 2477 del Codice Civile proprio al capitale minimo delle spa: per questo motivo la disposizione in questione è stata **soppressa** e la presenza di controllori nelle srl resa ancora più “episodica”.

L’

“ansia da eliminazione dei controlli” ha portato il legislatore a prevedere un’ **immediata decorrenza** degli effetti dell’abrogazione della norma e la previsione, inserita in sede di conversione del decreto, che “*la sopravvenuta insussistenza dell’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore costituisce giusta causa di revoca*”.

Nessuno ha evidentemente pensato che per la **revoca di un sindaco o del collegio** non basta, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 2400 del Codice Civile, una delibera assembleare, ma è necessario un decreto di approvazione del Tribunale di quella delibera e quindi una **procedura niente affatto agevole**, a ribadire il dubbio evidenziato in precedenza: improvvisazione o fumo negli occhi?

Questo è però l’unico dubbio ... l’assoluta certezza è che non saranno interventi di questo genere ad aiutare le imprese a ripartire.

IMU E TRIBUTI LOCALI

Coltivatori diretti e IAP pagano la TASI sulle aree in affitto

di **Fabio Garrini**

La **finzione di non edificabilità delle aree** prevista a favore dei **coltivatori diretti e degli Imprenditori Agricoli Professionali**, che fiscalmente qualifica agricoli terreni che urbanisticamente sarebbero suscettibili di utilizzazione edificatoria, **opera** oltre che ai fini IMU, **anche con riferimento alla TASI**; tale previsione si scontra però con la particolare situazione in cui detti immobili sono posseduti da soggetti privi di requisiti e **dati in affitto**, nel qual caso l'agevolazione non risulta efficace, **imponendo a carico di CD e IAP l'obbligo di versare la quota di TASI posta a carico del detentore**. Questo è quanto si può cogliere leggendo le risposte FAQ fornite dal Ministero durante il mese di giugno e che occorre rispolverare per il versamento dell'acconto in scadenza il 16 ottobre.

Secondo il c. 669, dell'art. 1 della L. 147/2013 il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e le aree edificabili, come definiti ai fini IMU, ad **eccezione in ogni caso dei terreni agricoli**.

A fini IMU, per i CD e gli IAP iscritti alla previdenza agricola, trova applicazione la **c.d. "fictio iuris"** (ex art. 2, c. 1 del D.Lgs n. 504/92), per effetto della quale non si considerano fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai predetti soggetti e sui quali persiste l'esercizio delle attività agricole: tali terreni, ai fini IMU, vanno considerati agricoli.

Questa previsione, a parere del Ministero, **deve trovare applicazione anche in relazione all'imposta sui servizi**: poiché i terreni in questione vengono definiti agricoli, sono **esonerati dalla TASI**.

Più delicato è il caso trattato nella successiva risposta: terreni teoricamente edificabili (lo strumento urbanistico li definisce tali) che risultano **coltivati da CD o IAP, ma la proprietà è di un altro soggetto, privo dei requisiti, che li concede in affitto** (ovvero in comodato) ai menzionati soggetti esercenti attività agricola.

In questo caso l'area ai fini IMU **si considera edificabile** (non opera la finzione di non edificabilità mancando la coincidenza tra

possessore ed utilizzatore), e come tale deve essere tassata.

L'area in questione viene quindi parimenti
definita edificabile anche ai fini TASI, e di conseguenza diviene
imponibile.

Occorre quindi calcolare
l'imposta totale secondo le regole del possessore, poi ripartirla attribuendo al detentore la quota di competenza: trattandosi di terreno edificabile, il prelievo viene commisurato sul valore venale di esso e, successivamente, la ripartizione tra possessore e detentore avverrà sulla base della percentuale stabilita nel regolamento comunale. Al CD / IAP che coltiva il terreno sarà quindi posta a carico una quota d'imposta relativa a tale area.

Infine va ricordato un ultimo caso, non commentato nelle risposte richiamate, ma sul quale non dovrebbero esservi troppi dubbi: persone fisiche, coltivatori diretti e IAP, iscritti nella previdenza agricola, che abbiano costituito una
società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso, ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. In questa situazione la
[circolare 3/DF/12](#) ha affermato che la
finzione di non edificabilità continua ad esistere in capo ai soci possessori, che quindi considerano non edificabile ai fini IMU il terreno.

Estendendo il ragionamento dal punto di vista della TASI, trattandosi di terreno definito agricolo ai fini fiscali, esso risulta
escluso dal prelievo TASI.

CRISI D'IMPRESA

Revocatoria fallimentare e cessione di immobili

di **Luigi Ferrajoli**

Con la recentissima
sentenza

n. 19314/2014, la Corte di Cassazione ha affrontato il tema della validità degli atti di cessione degli immobili, preceduti dalla stipula di un **contratto preliminare**, appartenenti a società che successivamente vengono dichiarate fallite.

Com'è noto, in caso di violazione della *par condicio creditorum*, il curatore fallimentare nominato dal Tribunale può ricostituire l'integrità del patrimonio della società fallita tramite l'istituto dell'**azione revocatoria fallimentare** previsto dall'art. 67 del R.D. n. 267/1942.

Secondo tale norma è possibile revocare tra l'altro, gli **atti a titolo oneroso** compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito sorpassano di un quarto ciò che a lui è stato dato o promesso.

Un ulteriore requisito previsto dalla norma in commento è che l'altra parte non riesca a dimostrare di non avere avuto conoscenza dello **stato di insolvenza del debitore** (c.d. **scientia decotitionis**).

Nella vicenda oggetto della decisione in commento, una società edile aveva stipulato alcuni **contratti preliminari di cessione di immobili** prima di essere dichiarata fallita; successivamente, essendosi chiuso il fallimento per mancanza di passivo, la società, tornata *in bonis*, è stata posta **in liquidazione** ed ha proceduto alla stipula dei contratti definitivi di cessione degli immobili già oggetto dei contratti preliminari.

Pochi mesi, dopo la medesima società è stata nuovamente dichiarata fallita ed il nominato curatore ha proposto azione revocatoria **ex art. 67 R.D. n. 267/1942**, avverso l'atto di alienazione dell'immobile, nei confronti degli acquirenti.

La domanda di revoca è stata accolta in primo grado con sentenza confermata in appello; i convenuti hanno quindi proposto **ricorso per Cassazione** denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 67 L.F. sia con

riferimento al momento di determinazione del valore ai fine dell'accertamento della sproporzione, sia con riferimento all'elemento soggettivo della *scientia decotionis*.

La Cassazione ha rigettato il ricorso sulla base di un orientamento già espresso in precedenza, secondo cui, nell'ipotesi di proposizione di azione revocatoria ai sensi dell'art. 67 R.D. n. 267/1942 di contratto di compravendita preceduto da stipula di atto preliminare, la sproporzione tra le prestazioni deve essere valutata con riferimento al momento della **conclusione del contratto definitivo**, poiché è quest'ultimo atto a determinare l'effettivo passaggio della proprietà, inoltre il valore del bene cui fare riferimento è quello previsto **sempre nel contratto definitivo** (cfr. sent. Cass. n. 5058/2007).

Secondo tale orientamento, l'accertamento dei presupposti per la proposizione dell'azione revocatoria fallimentare deve essere infatti effettuato con riferimento al contratto definitivo e non all'eventuale preliminare, poiché l'art. 67 R.D. n. 267/1942 ricolleggerebbe la consapevolezza dell'insolvenza da parte dell'acquirente al momento in cui il bene, uscendo dal patrimonio, **è sottratto alla garanzia dei creditori**, rendendo quindi irrilevante lo stato soggettivo con cui è assunta l'obbligazione, di cui l'atto finale comporta esecuzione.

Inoltre, qualora al momento della stipula del contratto definitivo sussista pericolo di revoca dell'acquisto per la **sopravvenuta insolvenza del promittente venditore**, secondo la Cassazione il promissario acquirente avrebbe la facoltà di non addivenire alla stipulazione invocando la tutela dell'art. 1461 cod.civ.

Nel caso di specie la Suprema Corte ha rigettato il ricorso in quanto, a fronte di una documentata **notevole sproporzione** tra le prestazioni (il prezzo pagato era di € 177.000,00 mentre il valore venale dell'immobile era pari ad € 105.000,00), i convenuti non avevano provato la sussistenza del requisito soggettivo della non consapevolezza dello stato di insolvenza da parte della società **con riferimento al momento della stipula dell'atto definitivo**: poiché era stata accertata la notevole sproporzione tra le prestazioni, l'onere della prova della *inscentia decotionis* incombeva infatti sull'acquirente.

Nell'accingersi ad acquistare un immobile, occorre quindi prestare particolare attenzione allo "stato di salute" della società cedente sin dal momento della **sottoscrizione dell'eventuale contratto preliminare** al fine di non rischiare di vedersi revocare l'atto di acquisto senza poter opporre alcuna eccezione.

RISCOSSIONE

Notifica cartelle di pagamento: occhio alla pec!

di **Massimo Conigliaro**

Con un [comunicato stampa del 26 agosto 2014](#), Equitalia ha informato i cittadini che dopo le società di persone e di capitali (persone giuridiche), la notifica delle cartelle di pagamento attraverso la

Posta Elettronica Certificata (PEC) si estende anche alle persone fisiche titolari di partita iva (**ditte individuali**).

Tale iniziativa – informa l'Agente per la Riscossione – *permette ai contribuenti di verificare in **tempo reale** i documenti inviati da Equitalia e di conoscere con esattezza giorno e ora della **notifica**. L'utilizzo di questo sistema di notifica consente a Equitalia anche di efficientare i processi interni e di contribuire alla salvaguardia dell'ambiente riducendo notevolmente l'uso della carta. Gli indirizzi PEC utilizzati sono quelli presenti negli **elenchi** previsti dalla legge, pertanto si consiglia di controllare la propria casella per rimanere sempre aggiornati.*

Orbene, è noto che l'invio di una comunicazione tramite PEC è **equiparato** ad una **raccomandata postale** con avviso di ricevimento. Occorre pertanto mettere in guardia clienti e amici titolari di partita iva sull'importanza di **configurare** la posta elettronica certificata in modo corretto e verificare con regolarità l'eventuale presenza di messaggi. **Trascurare** la pec potrebbe infatti costare molto caro in tutti i casi in cui un atto – notificato via pec – diventi definitivo per **mancata impugnazione**.

I primi a ricevere cartelle di pagamento ai propri **indirizzi email**, in via sperimentale, sono stati nel 2013 i soggetti giuridici con sede in quattro regioni pilota: Molise, Toscana, Lombardia e Campania. Adesso Equitalia, **senza limitazioni territoriali**, precisa che la notifica a mezzo pec si **estende** anche alle ditte individuali.

La notificazione a mezzo di posta elettronica certificata è regolata dal **D.Lgs. n.82/05**, le cui disposizioni, ai sensi del disposto degli artt.1 e 2, co.2, trovano applicazione anche per le **Agenzie fiscali** nonché per *le società, interamente partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale pubblico inserite nel*

conto economico consolidato della pubblica amministrazione.

L'art.48 del citato decreto stabilisce che “

*la **trasmissione telematica** di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene mediante posta elettronica certificata”. Il*

comma 2 dispone, poi, che “

*la trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata ai sensi del comma 1, **equivale**, salvo che la legge disponga diversamente, alla **notificazione a mezzo posta**”. La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un*

documento informatico sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di cui al d.P.R. 68/05, ed alle relative regole tecniche, ovvero conformi ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

In tema di

riscossione, il d.P.R. 602/73, nel comma 2 dell'art.26 (nel testo in vigore dal

31 maggio 2010) prevede espressamente che

*la **notifica della cartella** può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005,*

n. 68

*, **a mezzo posta elettronica certificata**, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Tali **elenchi sono consultabili**, anche in via telematica, dagli agenti della riscossione. Non si applica l'*

articolo 149-bis

del codice di procedura civile.

All'atto pratico, risulta pertanto

determinante un costante

aggiornamento dei

dati relativi alla posta elettronica certificata e, soprattutto, una periodica consultazione della stessa. Come sappiamo, ogni azienda al momento della

costituzione deve fornire al

registro delle imprese un indirizzo pec; molte volte tale adempimento viene fatto

distrattamente soltanto per assolvere all'obbligo e poi ci si dimentica di configurare la casella.

Adesso, dopo le persone giuridiche – che magari hanno una migliore

organizzazione ed un minimo di

struttura – anche le

ditte individuali, a prescindere dalla dimensione e dall'attività esercitata (basti pensare ai piccoli commercianti), incorrono nel

rischio della notifica di una cartella di pagamento a mezzo pec. Sarà bene quindi

informare adeguatamente tutti i clienti dei nostri studi per evitare

brutte sorprese. Potrebbe accadere infatti di venire ad

effettiva conoscenza soltanto nella fase esecutiva di un proprio debito tributario, quando ormai è troppo tardi per qualsiasi eventuale contestazione. Una

pec trascurata farebbe infatti diventare definitivo l'atto per mancata impugnazione, a prescindere dalle eventuali

buone ragioni del contribuente.

IMPOSTE INDIRETTE

Cessione d'azienda con immobili strumentali

di **Sandro Cerato**

Nella

cessione d'azienda comprendente immobili strumentali, essendo l'operazione fuori campo Iva ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. n.633/72, l'imposta di registro è applicata in misura proporzionale secondo il

principio di alternatività Iva-registro. L'applicazione dell'imposta di registro nelle cessioni d'azienda è disciplinata dall'art. 23 del D.P.R. n.131/86 (TUR), secondo cui trattandosi di atti relativi a beni soggetti ad aliquote diverse (comparto mobiliare ed immobiliare), si deve distinguere tra i due seguenti casi:

- **nell'atto sono stati distinti i corrispettivi con riferimento ai singoli beni aziendali** (ipotesi più frequente): ad ognuno di essi si applica l'aliquota "propria" dell'imposta di registro;
- **nell'atto è stato previsto un unico corrispettivo indistinto**, sia per la parte mobiliare che per quella immobiliare dell'azienda: si applica l'aliquota più elevata tra quelle previste per il trasferimento dei singoli beni che compongono l'azienda (ipotesi meno frequente).

Focalizzando l'attenzione sulla prima delle due ipotesi prospettate, per **l'individuazione delle aliquote dell'imposta di registro** applicabili alle diverse componenti dell'azienda (mobiliare ed immobiliare), si deve aver riguardo all'art. 1 della tariffa, parte I, allegata al D.P.R. n.131/86 per i beni immobili, ed agli artt. 2 e 9 della medesima tariffa per la componente mobiliare.

Relativamente ai

beni immobili, è necessario tener altresì conto delle modifiche, apportate con decorrenza dal 1° gennaio 2014, ad opera del D.Lgs. n.23/2011, come modificato dall'art. 26 del D.L. n.104/2013, che ha riformulato il citato art. 1 della tariffa prevedendo solo

tre aliquote di imposta di registro, e più precisamente: un'aliquota ordinaria del 9% per gli immobili in genere, una ridotta del 2% se il trasferimento ha ad oggetto case di abitazione non di lusso (ipotesi non realizzabile nella cessione d'azienda), e una del 12% se nell'azienda sono compresi terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti o IAP iscritti nella relativa previdenza agricola.

In ogni caso, è previsto che

l'imposta minima dovuta non possa essere inferiore a euro 1.000 (da calcolarsi sull'intera

componente immobiliare compresa nell'azienda ceduta).

E' bene osservare che le predette aliquote (e segnatamente quella del 9%) si applicano anche in presenza di

beni immobili strumentali all'interno dell'azienda trasferita, poiché

al trasferimento degli stessi non può applicarsi l'art. 10, n. 8-ter), del d.P.R. n.633/72: di conseguenza sono dovute l'imposta di registro in misura fissa di euro 200 e le imposte ipotecarie e catastali nella misura complessiva del 4%, poiché tale tassazione richiede che il trasferimento dell'immobile rientri nel campo di applicazione dell'Iva, imponibile o esente (mentre la cessione d'azienda, come detto, è operazione fuori campo Iva).

Per quanto riguarda invece la

componente mobiliare, ai sensi degli artt. 2 e 9 della tariffa, parte I, allegata al TUR, per i trasferimenti di beni mobili e per gli altri non contemplati nella tariffa stessa, aventi ad oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale,

si applica l'aliquota residuale del 3%. L'aliquota in questione, pertanto, si applica ai corrispettivi dovuti, ad esempio, per denaro, magazzino, impianti, macchinari ed altri cespiti, marchi, brevetti ed altre immobilizzazioni immateriali e l'avviamento. Tale impostazione è stata confermata anche dall'Agenzia delle Entrate con la

circolare n.18/2013, secondo cui nella cessione d'azienda priva di immobili si rende applicabile in ogni caso l'imposta di registro del 3%, prevista nell'art. 2 della tariffa, in quanto tale disposizione riguarda gli atti di trasferimento della proprietà concernenti beni diversi dagli immobili e dalle unità da diporto.

ORGANIZZAZIONE STUDIO

Inizia finalmente l'Attractive Tour 2014

di **Michele D'Agnolo**

Com'è ormai tradizione, anche quest'anno

TeamSystem

, in collaborazione con i

Software Partner aderenti e con il supporto organizzativo di Euroconference, sta per far partire l'**'Attractive Tour'**, una serie di convegni gratuiti con attribuzione di crediti per la formazione professionale continua obbligatoria di Commercialisti e Consulenti del Lavoro.

Gli incontri, della durata di

mezza giornata, si svolgeranno in tutta Italia a partire

dal 6 ottobre e fino al 21 novembre (il calendario completo, con gli orari e la modulistica per le prenotazioni, è disponibile

online sul sito

www.teamsystem.com).

Accanto ai tradizionali temi fiscali e normativi, una parte considerevole degli eventi

Attractive Tour è tradizionalmente dedicata alle materie dell'organizzazione e della comunicazione degli studi professionali.

Certo di fare cosa gradita a tutti i "cacciatori" di crediti formativi speciali, ho proposto quest'anno due temi organizzativi di grande attualità e rilevanza per gli studi professionali: in alcune località Barbara Borgato ed io presenteremo infatti il seminario intitolato

"La gestione efficace del tempo per lo studio professionale", mentre altre piazze hanno scelto, con gli stessi relatori, il tema de

"L'organizzazione del servizio contabile dello studio professionale".

Abbiamo selezionato due argomenti cercando di fare in modo che potessero risultare utili a prescindere dalla dimensione dello studio. Da questo punto di vista, il tema della gestione del tempo è trasversale a tutte le professioni. Il bisogno formativo in questione è peraltro emerso con grande chiarezza nei desiderata dei professionisti proprio nel corso di una recente survey commissionata da Team System all'

Osservatorio ICT del Politecnico di Milano. Parlare approfonditamente della contabilità era invece una scelta obbligata poiché rimane la madre di tutte le prestazioni professionali dei commercialisti.

Il tempo, come sappiamo, è la risorsa scarsa per antonomasia per ognuno di noi. A maggior ragione per il professionista e i suoi collaboratori e dipendenti, che praticano una professione

che il tempo propriamente lo divora.

Dopo aver accennato alla definizione di tempo e alla sua importanza, cercheremo di analizzare e discutere degli strumenti per razionalizzare e organizzare la propria attività professionale, e coordinare collaboratori e gruppi di lavoro.

Gli aspetti principali che tratteremo sono i seguenti.

- Il tempo come risorsa scarsa: analisi e gestione delle priorità. La matrice importanza/urgenza
 - Strumenti per comunicare efficacemente: uso del timesheet e del time budgeting
 - Tecniche di auto-organizzazione: i quadranti di Covey
 - L'utilizzo della tecnologia per il recupero del tempo: gestione dei task e dell'agenda condivisa; verso una gestione integrata del workflow
 - Le perdite di tempo, come riconoscerle e combatterle
 - L'utilizzo efficace della posta elettronica:
 - scrittura efficace: caratteristiche, funzionalità e sintesi
 - l'oggetto e il destinatario: one to one o one to many
 - ad ogni messaggio un mezzo di comunicazione adeguato
 - come prevenire il sovraccarico elettronico: buone pratiche
-
- Gestire il tempo per curare il rapporto con i clienti: il Customer Relationship management
 - Gestire il tempo per valorizzare i collaboratori: la delega, la pianificazione e gestione dei carichi di lavoro

Come già ricordato, in altre località invece parleremo del **processo di erogazione del servizio contabile**, che rimane la spina dorsale per molti studi commerciali. Molte innovazioni tecnologiche e organizzative consentono cambiamenti davvero significativi e il perseguimento di una maggiore redditività del servizio.

In particolare, il corso mira ad approfondire la tematica della gestione della tenuta e aggiornamento delle scritture contabili, con un ottica multidisciplinare: organizzativa, di

comunicazione esterna e di responsabilità, per fornire allo studio i migliori strumenti per il perseguimento dell'efficacia e dell'efficienza

- Il mercato della contabilità: competitors attuali e potenziali
- Tecnologie per l'automazione del flusso contabile: stato dell'arte e prospettive
- Il blueprint per l'analisi del processo contabile: criticità comuni e opzioni organizzative
- Ottimizzazione della collaborazione col cliente
- la progettazione dei controlli in base al rischio effettivo
- nuovi ruoli, responsabilità e competenze per gli addetti contabili dello studio: rapporti previdenziali e assicurativi infortunistici, capitalizzazione e antiriciclaggio
- Le opzioni di gestione del rapporto con il cliente: fai da te, tandem, gestito dallo studio, gestito dallo studio ma affidato in outsourcing
- Documenti contabili: restituzione o archiviazione?
- Stampe e archiviazione elettronica sostitutiva

LA GESTIONE EFFICACE DEL TEMPO

08 Ottobre 2014	22 Ottobre 2014	22 Ottobre 2014	28 Ottobre 2014	20 Novembre 2014
TREVISI	TRENTO	PADOVA	VERONA	UDINE

L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO CONTABILE DELLO STUDIO PROFESSIONALE

27 ottobre 2014	05 Novembre 2014	30 Ottobre 2014	24 Novembre 2014
BOLZANO	FERRARA	PERUGIA	PALERMO

04 Novembre 2014	26 Novembre 2014	05 Novembre 2014	05 Novembre 2014
FROSINONE	IMPERIA	LATINA	ROMA

